

**COMUNE DI BRONTE**  
**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 11 Del 14-04-2021

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2021 .**

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 19:00 e seguenti, presso la Pinacoteca "Nunzio Sciavarrello" di Bronte.

Alla sessione D'urgenza di prosecuzione che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>CALANNA GRAZIANO</b>	<b>A</b>	<b>PRESTIANNI ANGELICA</b>	<b>P</b>
<b>CATANIA ALDO</b>	<b>P</b>	<b>CASTIGLIONE CARLO MARIA</b>	<b>P</b>
<b>CASTIGLIONE MASSIMO</b> <b>GIUSEPPE</b>	<b>P</b>	<b>LIUZZO CHETTI</b>	<b>P</b>
<b>CASTIGLIONE MARIA</b> <b>CRISTINA</b>	<b>P</b>	<b>SANFILIPPO VINCENZO</b>	<b>P</b>
<b>LONGHITANO SAMANTA</b>	<b>P</b>	<b>DE LUCA MARIA</b>	<b>P</b>
<b>SAPORITO VALENTINA</b> <b>ADELE</b>	<b>P</b>	<b>CUZZUMBO THOMAS</b>	<b>P</b>
<b>CALAMUCCI SALVATORE</b>	<b>A</b>	<b>SAITTA NUNZIO</b>	<b>P</b>
<b>CASTIGLIONE NUNZIO</b>	<b>P</b>	<b>RUFFINO GIUSEPPE</b>	<b>A</b>

Presenti n. 13 Assenti n. 3.

Presiede CATANIA ALDO in qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. BARTORILLA GIUSEPPE

Il Presidente, constatata la legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica.



## COMUNE DI BRONTE

**Il Presidente introduce il II punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto: " Approvazione delle aliquote IMU anno 2021"**


*Viene data lettura dell'oggetto della proposta di Atto deliberativo*

**Il Presidente dà la parola al dr. Caraci Pietro**

**Il dr. Caraci:** " Anche quest'altro atto è un atto propedeutico al bilancio e riguarda l'approvazione delle aliquote IMU anno 2021. Dal 2020 la disciplina dell' IMU è cambiata rispetto agli anni precedenti. Con questa delibera praticamente si stanno confermando le aliquote IMU del 2020...., nella proposta c'era la percentuale con due zeri, poi ho aggiunto un altro 0 perché il calcolo va fatto in millesimi. Quindi, per l'abitazione principale classificate nelle categorie catastali A1 -A8 e A9 e le sue pertinenze...., il 5 per mille perché normalmente l'abitazione è esente: per quanto riguarda l'aliquota prevista per alloggi regolarmente assegnati agli IACP sempre 5 x 1000; le detrazioni per gli IACP €200...., poi siccome nel 2020 le abitazioni principali possedute dai residenti all'estero.... fino al 2019 erano assimilate all'abitazione principale.... non sono più assimilate; dall'anno scorso abbiamo proposto l'aliquota zero per continuare a non far pagare le abitazioni principali ai residenti all'estero...., quindi l'aliquota è zero però c'è da sottolineare che riguarda solo l'abitazione principale...., non riguarda le pertinenze; l'aliquota 0 per i fabbricati rurali ad uso strumentale viene confermata...., sui terreni agricoli è stata sempre 0 perché noi siamo comune montano; l'aliquota per i beni merci 0%...., per gli altri immobili ad uso produttivo categoria D 8.60, altri fabbricati 8.60. Poi abbiamo anche l'assimilazione delle abitazioni principali dei soggetti che praticamente sono ricoverati in istituti di ricovero e quelli sono stati assimilati perché il legislatore ha dato la facoltà di poterli assimilare. Con questa delibera vengono confermate le aliquote dello scorso anno."

**Il Presidente dà la parola al Consigliere Saitta Nunzio , Presidente della Commissione Bilancio.**

**Il Consigliere Saitta N.:** "In Commissione tutti abbiamo provato a leggere attentamente tutte le proposte.... ed anche in questo caso c'erano degli errori di trascrizione....: uno riguardava appunto degli errori di trascrizione, l'altro la percentuale non espressa bene...., e poi in un aliquota era riportato un segno meno che sicuramente nella proposta è stato tolto. Visto comunque che si tratta di una proposta di delibera che va inviata al Ministero, era giusto fare queste correzioni, è stata ribadita l'aliquota allo 0% per i pensionati residenti all'estero che possiedono un abitazione principale e come anche così...., non è stata prevista l'aliquota per gli anziani disabili che sono in ricovero sanitario. Mi è venuto un dubbio, non per quanto riguarda la proposta perché anche in questo caso abbiamo lavorato bene e siamo riusciti subito a trovare la quadra anche perché...., anche in questo caso si trattava di confermare le aliquote dell'anno scorso e di non apportare nessuna modifica....: un dubbio mi è venuto sulle residenze dei coniugi separati...., nel nostro caso l'IMU come la applichiamo? La consideriamo per entrambi abitazione principale? **(voce fuori microfono)** Una.... va bene.... perché appunto c'è una recente sentenza della Cassazione che ribadiva questo concetto.... anche soprattutto per le residenze in comuni differenti perché appunto...**(voce fuori microfono)** anche lì uno...., va bene...., non sono cumulabili le esenzioni. Grazie."



## COMUNE DI BRONTE

**Il Presidente dà la parola al Consigliere Castiglione Massimo**

**Il Consigliere Castiglione Massimo:** "Presidente, volevo anch'io a fare quella stessa domanda che ha fatto il Consigliere Saitta, essendo che non sono in commissione con lui..., quindi non sapevo che avevano..., cioè, anche se è anche residenza in un altro comune... coniugi...(voce fuori microfono) uno solo può usufruire dell'agevolazione prima casa. Un'altra domanda..., parlando sempre con i dipendenti del suo ufficio, ci sono tante casistiche, ci sono tante richieste di esenzione IMU delle categorie catastali C2, quindi depositi, in aree rurali, in campagna, essendo iscritti come imprenditori agricolo a titolo professionale...: cosa succede..., non è Chiara questa cosa un po' tutti e la dovremmo spiegare, magari mettendo una postilla sul sito del Comune, dicendo loro quali sono i requisiti per poter accedere a questa esenzione, ossia che il C2 catastato deve avere le annotazioni da parte del catasto in visura con i requisiti di ruralità e quant'altro. Mi conferma questo dott. Caraci? Perché ci sono molte istanze per richiesta esenzione IMU a cui gli uffici non danno seguito e quindi i cittadini non sanno qualcosa..., quindi dobbiamo sponsorizzarla questa cosa..., dire quali sono in realtà i requisiti."


**Il dr. Caraci:** "Le problematiche poste dal legislatore IMU per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, sono problematiche che praticamente nel tempo..., innanzitutto il discorso è di chiarire le problematiche che sono sorte..., io dico per esperienza quello che vediamo in ufficio sulla definizione di imprenditore agricolo..., perché anche soggetti che sono in pensione pretendono (voce fuori microfono) cioè sto dicendo di quelli che..., praticamente le problematiche che viviamo in ufficio sulla definizione di imprenditore agricolo; poi ovviamente il discorso delle fattispecie di fabbricati che godono dell'esenzione ai fini (voce fuori microfono) no no no..."

**Il Consigliere Castiglione Massimo:** "Io non parlo di pensionati, perché i pensionati che hanno la PI sono imprenditori..., io parlo di coloro che sono iscritti alla gestione speciale dell'INPS come (p.i.) o coltivatori diretti che siano..."

**Il dr. Caraci:** "Io stavo rispondendo..., stavo allargando alla sua domanda anche altre risposte, dicendo di quelle problematiche che riscontriamo sull'IMU e sull'agricoltura. Per quanto riguarda le fattispecie che sono considerate rurali dal legislatore, sono A6 e D10; poi ci sono quelli che hanno fatto richiesta di annotazione catastale al catasto e lì ci vuole scritta l'annotazione che trattasi di fabbricato rurale (voce fuori microfono) nel momento in cui si tratta di fabbricati rientranti nella categoria catastale A6 o D10..., oppure che hanno chiesto l'annotazione e il catasto gliel'ha accordata, allora in quel caso spetta l'esenzione..., altrimenti l'esenzione non spetta. Io stavo facendo un discorso più ampio..., dicevo dei problemi che abbiamo riscontrato giornalmente per quanto riguarda l'IMU nell'agricoltura..., che riguarda anche la definizione di imprenditore agricolo...; anche il discorso..., ultimamente è cambiata la disciplina per quanto riguarda i contitolari, per quanto riguarda la situazione oggettiva e soggettiva di ciascun contitolare..., che prima non era così. Per quanto riguarda i fabbricati la disciplina è quella che ho detto poc'anzi."

**Il Presidente dà la parola al vice Sindaco, Lanza Antonio.**

**Il vice Sindaco:** "Io sono stato chiamato in correo sul punto precedente..., allora, chiarisco, anche per una questione di maturità e per contribuire a un dibattito che sia il più possibile democratico, che sia tranquillo, calmo, costruttivo..., insomma non alimenterò alcuna polemica, hanno già risposto i consiglieri comunali..., lo ribadisco in questa sede..., innanzitutto mi scuso se ho utilizzato dei termini quando parlava il consigliere comunale Liuzzo..., mi scuso se ho utilizzato dei termini..., mi dispiace,



## COMUNE DI BRONTE

ma non è che non voglio rispondere, però sicuramente il mio ruolo non servirà ad alimentare polemiche...., i Consiglieri comunali già hanno risposto. Per quanto riguarda il regolamento è già stato detto che è un regolamento tecnico.... mi dispiace che un momento di grande maturità, come è stato riferito dai consiglieri comunali sul lavoro fatto in Commissione, costruttivo, produttivo, che ha portato un risultato, sia stato un pochettino diciamo utilizzato per poter sminuire...., dire...., c'era o non c'era...., insomma.... non sarà la mia persona quello che alimenterà polemiche, piuttosto il contrario. Ovviamente non c'era interesse da parte dell'amministrazione di alzare alle stelle, così come erano gli input da parte del legislatore statale, perché le tariffe (p.i.) erano quelle di limitare o colpire le attività commerciali...., questo è anche ovvio. Rispondendo al Consigliere Liuzzo, ovviamente come abbiamo fatto dopo l'assestamento di bilancio, utilizzeremo quello che il fondone per potere il più possibile andare ad alleviare quelli che sono i sacrifici, la situazione difficile che stanno vivendo sia le famiglie che le attività produttive...., quindi probabilmente dopo l'approvazione del bilancio, il fondone a cui lei ha fatto riferimento sarà utilizzato in base a quello che è consentito dalla legge sia per agevolare ancor più le famiglie.... faremo un altro bando per i buoni spesa.... e le attività produttive. Tutto quello che la legge ci consentirà sia con il fondone che con il fondo perequativo noi lo faremo per poter alleviare il peso in questo momento drammatico che hanno vissuto sia le famiglie che le attività produttive.... ed aggiungo, costruttivamente col vostro confronto, con le vostre proposte. Per quanto riguarda le aliquote IMU in Commissione si è dibattuto, avevamo anche la possibilità di fare delle piccole lievitazioni che consentiva legge come quello di passare dallo 0.76 allo 0.86 per quanto riguarda le aliquote per l'immobile ad uso produttivo, che avrebbe coperto tutte le spese riscossione e gestione che sono in capo all'ufficio tributi rispetto a un incasso che invece va direttamente allo Stato...., non l'abbiamo per non gravare....; abbiamo mantenuto, come è stato ripetuto da altri Consiglieri, le aliquote degli anni precedenti.... giustamente, e avevamo possibilità di inserire ulteriore aliquota e tassa per quegli immobili detenuti.... proprietari.... di pensionati, all'estero e immobili con (p.i.) . potevamo avere la possibilità di aumentare quella che è la nostra base imponibile.... non l'abbiamo fatto pur avendo avuto la possibilità. Ripeto, l'interesse di tutti in questo momento è di non appesantire la situazione che c'è e quindi utilizzeremo tutti quegli strumenti che ci danno la legge regionale...., la legge nazionale.... ora c'è anche il decreto sostegni, per cercare...., ribadisco l'impegno dell'Amministrazione come è stato fatto dopo l'assestamento di bilancio...., con le misure che ha fatto l'amministrazione...., ricordo forse €100000 che sono state date alle attività produttive, i buoni spesa che sono stati dati alle famiglie bisognose....; ovviamente tutto è migliorabile, tutto è ancora migliorabile ed efficientabile.... quindi.... è frutto anche dell'esperienza passata se è stata fatta.... cercheremo di migliorare. Penso non mi sono dimenticato nulla."

**Il Presidente dà la parola al Consigliere Liuzzo Chetti.**

**Il Consigliere Liuzzo C.:** "Ringrazio l'Assessore Leanza per la risposta e per l'impegno ad attuare tutte le misure e le manovre possibili per la cittadinanza e per venire incontro alla cittadinanza. Poi, ovviamente, io avevo fatto soltanto un'analisi.... non è nulla di personale ma un'analisi di quello che era avvenuto in commissione e di quello che abbiamo visto. Per quanto riguarda le tariffe IMU, ovviamente il nostro voto sarà un voto favorevole proprio perché continua con la linea del non aumento delle tariffe e quindi del non aggravio ai cittadini. Il nostro voto è favorevole."

**Il Presidente:** "Non ci sono altri interventi. Procediamo alla votazione."



## COMUNE DI BRONTE

*Il Presidente pone in votazione l'allegata proposta di deliberazione consiliare*  
**IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Vista l'allegata proposta di deliberazione consiliare relativa al presente punto all' o.d.g.*

**Con n. 13 voti Unanimi Favorevoli** Catania Aldo, Castiglione Massimo, Castiglione Cristina, Longhitano Samanta, Saporito Valentina, Castiglione Nunzio, Prestianni Angelica, Castiglione Carlo, Liuzzo Chetti, Sanfilippo Vincenzo, De Luca Maria, Cuzzumbo Thomas, Saitta Nunzio

n. 0 voti Contrari  
n. 0 Astenuti

*resi per alzata di mano*

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** *l'allegata proposta di deliberazione consiliare, relativa al presente punto all' O.d.G.*

**Alle ore 20,00, escono dall'aula i Consiglieri Castiglione Massimo, Cuzzumbo Thomas, Castiglione Nunzio, Saporito Valentina (Consiglieri presenti 9).**



## COMUNE DI BRONTE

Ufficio:

### PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13 DEL 10-03-2021

**Oggetto:** APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2021 .

Data

10-03-2021



Il Capo Area Proponente

*Pietro Coraci*

Data

Il Responsabile del procedimento



## COMUNE DI BRONTE

- ART. 12 L.R. 30/2000 -

Il Responsabile dell'Area interessata, per quanto concerne la **Regolarita' tecnica** esprime parere : Favorevole

Data: 19-03-2021



Il Responsabile dell'Area  
**CARACI PIETRO**

- ART. 12 L.R. 30/2000 -

Il Responsabile dell'Area interessata, per quanto concerne la **Regolarita' contabile** esprime parere : Favorevole

Data: 19-03-2021



Il Responsabile dell'Area  
**LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO**



## COMUNE DI BRONTE

**Richiamato** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*.

**Preso atto**, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

**Dato atto** che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma





## COMUNE DI BRONTE

1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
- e) che il Comune di Bronte rientra tra aree montane così come classificate dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993;

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di I.U.C.:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione  
;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e



## COMUNE DI BRONTE

A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

**Ritenuto** opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

**Richiamati** i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta



## COMUNE DI BRONTE

dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*);

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Visto l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020 in forza del quale, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27/12/2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa rifiuti avente natura di tributo o la tariffa rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente al comma 639 ed al comma 668 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2021 e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione nonché con il vigente DUP;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 5,00 %;
- aliquota prevista per Alloggi regolarmente assegnati dalle IACP o enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati e relative pertinenze 5,00 %;



## COMUNE DI BRONTE

- *detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*  
;
- *aliquota prevista per unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai residenti estero già collocati in pensione, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che non risulti locata : 0 %, con esclusione delle pertinenze;*
- *aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale : 0 %;*
- *aliquota prevista per i terreni agricoli : 0 %;*
- *aliquota prevista per i beni merce : 0 %;*
- *aliquota prevista per immobili ad uso produttivo categoria D : 8,60%;*
- *aliquota prevista per altri fabbricati ed aree fabbricabili : 8,60 %;*

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**Rilevato** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

**Preso atto** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

**Rimarcato** che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

**Evidenziato** che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

**Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.



## COMUNE DI BRONTE

**Evidenziato** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

**Visto** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

**Dato atto** che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2021 è stato differito al 31/03/2021 ;

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 01/08/2014 e modificato con deliberazione n. 43 del 16/09/2015;

**Visto** il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

**Visto** il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

**Acquisiti** il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

**Visto** l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

**Visto** il D.lgs n. 118/2011 così come modificato dal D.lgs n. 126/2014;

**Visto** lo Statuto Comunale.

### PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2021 come segue:
  - aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 5 %;
  - aliquota prevista per Alloggi regolarmente assegnati dalle IACP o enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati e relative pertinenze 05,00 %;
  - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  - aliquota prevista per unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta da residenti estero già pensionati, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che non risulti locata: 0%, con esclusione delle pertinenze;



## COMUNE DI BRONTE

- aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0%;
- aliquota prevista per i terreni agricoli : 0 % e
- aliquota prevista per i beni merce: 0%;
- aliquota prevista per immobili produttivi categ.D: 8,60%;
- aliquota prevista per altri fabbricati ed aree fabbricabili: 8,60%;

*3. Di usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art.1, comma 741, lettera c punto 6, della L.n. 160/2019- per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la tassa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di I.U.C.. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.*

4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

5. Di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000



# COMUNE DI BRONTE

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE

CATANIA ANDO



IL SEGRETARIO GENERALE

BARTORILLA GIUSEPPE

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. REG. PUBBLICAZIONE \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, su conforme attestazione del Messo Comunale,

### CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 03.12.1991 n. 44, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale On Line per 15 giorni consecutivi dal 29-04-2021 al 14-05-2021 senza opposizioni o reclami.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL CAPO DELLA I AREA  
AFFARI GENERALI

Bronte li, \_\_\_\_\_

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 03.12.1991, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, è divenuta esecutiva il 10-05-2021

Perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art.12 comma 1 L. R. 44/91 )

Bronte li, \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. \_\_\_\_\_